

PATRIMONIO E TRUST

Testamento: le pressioni dei figli possono integrare il dolo?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più

L'**invalidità** del **testamento** può assumere la forma della **nullità** e quella dell'**annullabilità**.

Per quanto concerne la prima ipotesi, si rammenta che il **testamento è nullo**, ad esempio, in caso di:

- **motivo illecito** determinante;
- **patti successori** istitutivi o rinunciativi ([articolo 458, cod. civ.](#));
- **testamento reciproco** ([articolo 589, cod. civ.](#));
- testamento a favore di **soggetti incapaci a ricevere** ([articoli 596-599, cod. civ.](#));
- disposizione in favore di **persona incerta** ([articolo 628, cod. civ.](#)).

Con riferimento alla **seconda fattispecie** occorre rilevare, invece, che il **testamento** è soltanto **annullabile** nell'ipotesi in cui:

- si abbia un **difetto di forma** che non rende incerta l'autenticità della disposizione (es. la mancanza della data o l'eventuale incompletezza della disposizione);
- la **volontà del testatore** è stata oggetto di **errore, violenza o dolo**.

Più precisamente, potrebbe accadere che le **volontà testamentarie** siano oggetto di "**pressioni**" da parte dei parenti più vicini al *de cuius*, soprattutto laddove il testatore sia un soggetto **anziano e/o fragile**. È agevole osservare, infatti, che uno o più parenti possano facilmente far leva sulla **vicinanza emotiva e/o fisica** con il *de cuius*, al fine di ottenere una **maggiore considerazione in sede testamentaria**.

A tal proposito, occorre domandarsi se possa essere **impugnato, nonché annullato**, il testamento che sia stato **frutto di "pressioni"** subite dal testatore da parte dei parenti più vicini (es. i figli) e in che misura le stesse possano **considerarsi ammissibili**.

Innanzitutto, il **rispetto assoluto** della **volontà del testatore** impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da **dolo**, **non è sufficiente** dimostrare

una **qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore**, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti e/o sollecitazioni (Cassazione n. 4653/2018).

Piuttosto si ritiene che, al fine di poter considerare una **scheda testamentaria viziata dal dolo**, occorra la **prova** dell'avvenuto **impiego di veri e propri mezzi fraudolenti** idonei a trarre in **inganno** il testatore, avuto riguardo alla sua **età**, allo **stato di salute**, alle sue **condizioni di spirito**, tali da suscitare in lui **false rappresentazioni** ed **orientare la sua volontà**, in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Non solo, l'esigenza di assicurare una **più penetrante**, nonché **veritiera ricerca** della **volontà del testatore**, al di là delle mere dichiarazioni rese, impone innanzitutto un **esame globale** della **scheda testamentaria** e, per questo, non limitandosi ad interpretare la singola disposizione, alla stregua dei **principi generali di ermeneutica** di cui all'[articolo 1362, cod. civ.](#), applicabili al testamento sia pure con gli opportuni adattamenti (Cassazione n. 468/2010).

In tale circostanza, soltanto qualora dal testo dell'atto **non** emerga con certezza e chiarezza l'**effettiva volontà** del **de cuius**, nonché la portata della disposizione resa, solo allora l'interprete potrà, in via sussidiaria, ricorrere all'**esame** e alla **valutazione di elementi estrinseci** al testamento, seppur sempre riferibili al testatore quali, a titolo esemplificativo, la sua **cultura**, la sua **mentalità**, il suo **ambiente di vita quotidiana** e/o alle sue **condizioni psicofisiche** (Cassazione n. 10075/2018).

Infatti, con riferimento all'ipotesi di **scheda testamentaria viziata**, deve rimarcarsi che la **prova della captazione**, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su **fatti certi** che consentono di identificare e ricostruire l'**attività di condizionamento** e la **conseguente influenza determinante sul processo formativo** della **volontà del testatore** (Cassazione n. 30424/2022).

In definitiva, la **prova** delle "**pressioni**" esercitate dai **familiari vicini al de cuius**, le quali nell'attività di interpretazione devono essere **identificate in modo chiaramente distinto dall'attività di coercizione vera e propria**, richiede che - così come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 25521/2023) - sia riscontrabile l'**avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti** idonei a trarre in inganno il testore.

Va da sé come, nella ipotesi in cui **non** venga operata alcuna **valutazione globale** della **scheda testamentaria**, ma il giudice si limiti ad estrapolare le **mere affermazioni** contenenti i riferimenti alle "**pressioni**" ricevute, il vizio del **dolo** debba essere necessariamente escluso.

Da ultimo, si rammenta che l'**azione di annullamento** può essere proposta dai soggetti interessati **entro 5 anni** dalla **pubblicazione** del testamento.